

PROTOCOLLO MODIFICATIVO D'INTESA

Modifica al CCNL Socio Sanitario per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

L'anno 2025, il giorno 19 del mese di Marzo, in Roma, si sono incontrati:

La **UNICOOP. (UNIONE ITALIANA COOPERATIVE)** rappresentata dal Presidente Nazionale, Avv. Lucia Dello Russo, assistita dal Presidente del Dipartimento Nazionale Sociale, Dott. Francesco D'Ulizia, dalla Dott.ssa Sarah Chiusano, Responsabile del Settore Assistenza Domiciliare Privata del medesimo Dipartimento e dal Dott. Riccardo Russo (Consulente del Lavoro).

La **Federazione Nazionale U.G.L. SALUTE**, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dott. Gianluca Giuliano e dai Dirigenti Nazionali Valerio Franceschini, Stefano Tabarelli e Giuseppe Mesto.

Premesso

Che le Parti hanno stipulato in data 01.01.2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo attualmente in vigore in quanto rinnovato nella parte economica il 29.02.2024.

Che il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2015 prevede una disciplina generale sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Che si rende necessario per il settore rappresentato da UNICOOP. disciplinare con una normativa di dettaglio l'inquadramento contrattuale e lo svolgimento dei rapporti di collaborazione riguardanti i collaboratori definiti "Operatori di ausilio familiare" (di seguito O.P.A.F.).

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione, convengono quanto segue:

Il testo dell'art. 14 del CCNL viene integrato dalla seguente disposizione:

"Le Parti si impegnano a costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale EBILCOOP, un Comitato di Gestione settoriale composto dai rappresentanti dei soci fondatori dell'Ente Bilaterale e della Federazione Nazionale UGL SALUTE firmataria del presente Contratto, con il compito di favorire la crescita e lo sviluppo del settore attraverso la promozione del CCNL di categoria, la sottoscrizione degli accordi aziendali e l'erogazione dei servizi afferenti il sistema della bilateralità".


Il testo dell'art. 26 del CCNL viene integrato dalla seguente disposizione:

"Le Parti si impegnano a costituire, nell'ambito del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa ASICOOP, un Comitato di Gestione settoriale composto dai rappresentanti dei soci fondatori del Fondo e della Federazione Nazionale UGL SALUTE firmataria del presente Contratto, con il compito di favorire la crescita e lo sviluppo del settore attraverso la promozione del CCNL di categoria".

Il testo dell'art. 32 del CCNL, per quanto riguarda il livello di inquadramento "B1", viene sostituito dal seguente:

"Area/categoria B

N.1 posizione economica, con i seguenti profili:



B1) Operaio/a qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domestica e dei servizi tutelari, "Operatori di ausilio familiare" (di seguito OP.A.F.), operatrice/ore socio-assistenziale OSA, operatrice/ore addetta/o all'assistenza di base o figure con qualifiche antecedenti alla figura dell'OSS".

Ad esclusione dei lavoratori operanti s/o impiegati a qualsiasi titolo nell'ambito di contratti di appalto di natura pubblica e/o privata e relativamente a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL per i soci lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, le Parti concordano di integrare la disciplina ivi prevista dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la seguente previsione contrattuale:

"A- Profilo professionale dell'Operatore di Ausilio Familiare (di seguito OP.A.F.).

Ferme restando le norme di legge in vigore, le Parti identificano i profili regolamentati dal presente CCNL e contrattualizzati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, vengono profilati i collaboratori definiti "Operatori di Ausilio Familiare" (di seguito OP.A.F.), i quali dichiarano di possedere conoscenze, esperienza e capacità specifiche nello svolgimento dell'attività di assistenza sostitutiva e integrativa a quella familiare e dunque di offrire assistenza sostitutiva e/o integrativa a quella del caregiver familiare per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura e assistenza - anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale o semi-residenziale.


L'attività dell'OP.A.F. non può mai essere sostitutiva nei termini dell'assistenza diretta a persone con particolari patologie di non autosufficienza a quella di tutti i professionisti sanitari ma eventualmente mera attività di ausilio e supporto.

L'OP.A.F. presta la propria attività di assistenza di base in supporto alle famiglie che hanno al loro interno persone che, indipendentemente dalla loro età, non sono in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, non sono in grado di usare gli strumenti a supporto delle attività quotidiane della vita o non sono in grado di condurre una vita domestica, scolastica o lavorativa senza l'aiuto o l'ausilio di un'altra persona.

L'OP.A.F. è inquadrato in qualità di Collaboratore del proprio Committente e opera in modo autonomo ed indipendente senza vincoli di subordinazione, con continuità e in forma coordinata.

Le Parti concordano che per ogni contratto attivato con ogni singolo OP.A.F., sia l'OP.A.F. che l'Impresa Committente, si impegnano a versare una quota mensile pari a 10 euro, di cui la metà a carico dell'OP.A.F. e la metà a carico dell'impresa stessa, ad EBILCOOP quale ente bilaterale di Unicoop a totale gestione e utilizzo del Comitato di Gestione settoriale. La quota mensile sarà dovuta solo in caso di busta paga di importo superiore a 300,00 euro.

L'OP.A.F. in possesso di adeguate conoscenze e competenze, verificate dalle Imprese committenti e/o autodichiarate, fermo restando il possesso degli eventuali ed ulteriori requisiti professionali necessari per poter svolgere il tipo di prestazione richiesta dall'assistito, è in grado di svolgere una o più delle seguenti funzioni di carattere non sanitario:


2

- Analisi e lettura del bisogno personale dell'Assistito e della sua famiglia, sia dal punto di vista sociale che assistenziale
- Controllo e verifica della assunzione dei Farmaci prescritti dal Medico di base e/o specialista;
- Aiuto e supporto all'Assistito per l'espletamento attività quotidiane di vita come, ad esempio, igiene personale anche parziale, vestizione e svestizione, assunzione dei pasti e dei liquidi, deambulazione, mobilitazione, uso del bagno o degli ausili per l'incontinenza urinaria e sfinterica, alzata e messa a letto, cura della persona e del proprio aspetto ecc...
- Aiuto all'assistito nell'igiene ordinaria dell'ambiente di vita;
- Collaborazione nelle attività di approvvigionamento e preparazione dei pasti anche eventualmente seguendo le indicazioni di specifiche diete, nel rispetto degli usi e costumi della persona;
- Accompagnamento dell'Assistito nelle commissioni, nelle varie incombenze come ad esempio, pratiche burocratiche, la spesa, accompagnamento per visite mediche ecc...
- Compagnia e aiuto alla persona, anche in caso di ricovero in struttura assistenziale od ospedaliera nelle veci dei familiari;
- Azioni di prevenzione delle più comuni complicanze legate o conseguenti a particolari condizioni psico-fisiche dell'Assistito come, ad esempio, piaghe da decubito, disidratazione, cadute, malnutrizione ecc...
- Corretto passaggio delle informazioni, anche in forma scritta, nei confronti dei Familiari o altre figure professionali che intervengono nell'assistenza all'Individuo, in merito a quanto rilevato, le attività svolte, l'esito delle attività svolte ed eventuali suggerimenti per il prosieguo dell'assistenza.
- Competenza sulla prevenzione degli incidenti domestici;
- Informazione e attivazione delle risorse disponibili sul territorio.

Le Parti si dichiarano disposte a favorire l'attivazione di reti e partnership multi-attore volte alla co-progettazione e co-gestione dei servizi territoriali, al fine di realizzare quell'alleanza pubblico-privato volta ad implementare l'integrazione tra welfare pubblico e welfare territoriale in risposta ai bisogni delle comunità di riferimento. L'obiettivo è incoraggiare il coinvolgimento della rete sociale e comunitaria del partenariato sociale pubblico-privato con soggetti pubblici, imprese profit e Terzo Settore.

A tale fine, le Parti individuano nelle iniziative di formazione e aggiornamento periodico lo strumento principe per garantire il rispetto di determinati standard professionali e organizzativi da parte dei committenti, controllandone la corretta applicazione.

B - Modalità di esecuzioni dell'incarico

I committenti raccolgono i bisogni degli assistiti o delle loro famiglie e valutano le loro richieste di intervento/assistenza, fornendo orientamento e consulenza professionale per aiutarle a comprendere meglio le proprie necessità e ad esprimerle compiutamente. Sulla base di tali necessità i committenti definiscono il piano di ausilio/intervento.

L'OP.A.F., valutata la proposta di incarico da parte del proprio Committente, sarà libero di accettarla o rifiutarla, in ragione alle proprie disponibilità e volontà, senza alcun obbligo di fornire giustificazioni. In caso

di accettazione dell'incarico, verranno forniti all'OP.A.F. i dati del Cliente, il luogo presso cui si svolgerà l'incarico e il piano di ausilio. A questo punto, il Committente, se possibile, predisporrà un incontro tra il cliente e il Collaboratore.

L'OP.A.F. una volta accettato l'incarico proposto, fermo il rispetto delle indicazioni di massima fornite dal Committente in merito all'attività da svolgere (indicazioni espresse nell'esercizio del suo ruolo di coordinatore organizzativo) concorderà la metodologia di esecuzione del servizio direttamente con il Soggetto a favore del quale presterà il servizio stesso, o con i suoi Familiari, essendo le caratteristiche esecutive della prestazione strettamente connesse:

- Allo stato soggettivo/patologico/familiare dell'assistito
- Alle specifiche competenze ed esperienza dell'OP.A.F.
- Alle esigenze e impegni dell'OP.A.F.
- Alle condizioni fisiche e psichiche dell'OP.A.F.

Il Cliente avrà obbligo di informare preventivamente il Committente della presenza di eventuali impianti audiovisivi presenti sul luogo ove il Collaboratore presterà servizio. Di conseguenza, il Committente avrà obbligo a sua volta di informare preventivamente il Collaboratore.

Eventuali scostamenti che dovessero intervenire durante il servizio e che di fatto modificano il contratto tra Committente e Famiglia come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, orari di servizio, tipo di prestazioni, condizioni dell'Assistito, luogo di cura ecc., dovranno essere concordate direttamente tra l'Assistito/Famiglia e l'OP.A.F.. Tali modifiche dovranno essere segnalate tempestivamente e congiuntamente al Committente sia per l'eventuale modifica del contratto di servizio tra il Committente e la Famiglia, sia per l'adeguamento della fatturazione per il Cliente e del cedolino paga (LUL) per il Collaboratore.

Qualora si riscontrasse la necessità di sostituzione del Collaboratore, il medesimo verrà esonerato dal servizio e avrà diritto di precedenza in caso di nuovi incarichi, a condizione che dimostri di possedere le competenze e i requisiti necessari per lo svolgimento del nuovo servizio.

Il Committente metterà a disposizione dell'OP.A.F. un servizio di formazione/aggiornamento e consulenza tecnica a cui ricorrere per superare eventuali criticità riscontrate durante l'espletamento dei servizi.

L'OP.A.F. non sarà tenuto verso la Committente a rispettare orari di lavoro predeterminati o comunque definiti in relazione al periodo in cui svolge la propria attività. L'OP.A.F. gode di ampia autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro, senza vincoli di orario o di presenza fisica presso la sede della Committente, fatta salva la necessità di coordinarsi con l'organizzazione aziendale.

Per il rapporto fiduciario che si viene a creare tra Collaboratore ed Assistito e per le modalità con cui il Collaboratore organizza il proprio servizio, sono assenti le condizioni e i presupposti entro cui si manifesta il vincolo di subordinazione nell'ambito dell'attività svolta, non venendo esercitato alcun potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del Committente. L'assenza di subordinazione si conferma in virtù del fatto che il Collaboratore dovrà provvedere in modo autonomo alla propria auto-organizzazione, gestendo la prestazione nel tempo e nello spazio in ragione delle richieste concordate con l'Assistito, con l'unico vincolo della coordinazione con il Committente.




4

C - Forma e contenuti del contratto di collaborazione

Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, in duplice originale e sottoscritto dal Committente e dal Collaboratore. Un originale del contratto sottoscritto dovrà essere consegnato al Collaboratore. Il contratto deve includere le seguenti informazioni:

- a) l'identità delle parti contraenti;
- b) i riferimenti di legge che regolamentano il rapporto di collaborazione;
- c) la descrizione dell'attività, le forme e modalità di coordinamento;
- d) i requisiti professionali del Collaboratore, se pertinenti allo svolgimento della prestazione e/o del programma di lavoro;
- e) la durata della collaborazione con il Committente;
- f) l'entità minima dei compensi e le loro modalità di erogazione;
- g) la proporzionalità del compenso dovuto in ragione dell'effettiva prestazione effettuata;
- h) il riferimento all'applicazione del presente CCNL per tutti gli istituti non espressamente riportati nel contratto di collaborazione;
- i) *Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito all'applicazione, all'esecuzione, all'interpretazione del presente Contratto di Collaborazione, nonché in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione, dovrà essere obbligatoriamente e preliminarmente sottoposta a un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita presso l'EBILCOOP o, ove presente, presso le sue articolazioni territoriali. Qualora il contratto individuale stipulato tra le Parti sia stato oggetto di procedimento di certificazione con esito positivo, il tentativo di conciliazione dovrà essere obbligatoriamente esperito, in via preliminare, dinanzi alla Commissione di Certificazione che ha rilasciato l'atto, ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Solo in caso di mancata conciliazione o di esito negativo del tentativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria competente, fermo restando il foro esclusivo individuato dalle norme di legge applicabili;*
- j) le modalità di recesso anticipato del contratto e i relativi termini di preavviso;
- k) l'assenza di compenso in caso di mancata prestazione o sospensione;
- l) le eventuali modalità e termini di rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- m) le forme di diritto alla sospensione del servizio;
- n) le clausole sulla riservatezza dei dati personali relativi al Collaboratore, a quelli aziendali e a quelli degli utenti;
- o) forme assicurative obbligatorie previdenziali e assistenziali;
- p) forme obbligatorie fiscali;
- q) le responsabilità civili e penali a carico del Collaboratore corrispondenti ai comportamenti che possano arrecare danni morali e materiali al Committente;
- r) *la dichiarazione da parte del Collaboratore di non aver riportato condanne e di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la persona, la pubblica fede e il patrimonio;*
- s) le forme di godimento dei diritti sindacali;



La prestazione di ausilio a persona con particolari patologie di non autosufficienza è determinata quando il soggetto assistito è nelle condizioni di totale infermità per la quale necessita di un intervento qualificato. Detta prestazione dovrà essere concordata preventivamente con il Collaboratore.

Qualora il servizio venisse prestato dal Collaboratore a più persone entro la stessa abitazione o luogo di svolgimento della prestazione, il compenso sarà maggiorato del 20%.

Resta salva la facoltà, stante la natura autonoma del rapporto di lavoro, di convenire compensi migliorativi rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL.

I compensi ai collaboratori saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre il 15 di ogni mese successivo a quello di maturazione.

Sulla somma erogata al Collaboratore, il Committente è tenuto ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

F - Norme per rimborsi spese e indennità

All'OP.A.F. verrà riconosciuto dal Committente:

- a) un'indennità di trasferta giornaliera forfettaria fuori dal territorio comunale della sede aziendale di Euro 20,00;
- b) il rimborso chilometrico in ragione della impossibilità di conciliare i tempi del servizio offerto con l'utilizzo dei mezzi pubblici secondo quanto previsto dalle tabelle ACI previa compilazione obbligatoria del modulo contenente l'indicazione delle tappe percorse con inizio e rientro dalla sede di lavoro;
- c) i buoni pasto qualora le condizioni di servizio non consentano al Collaboratore di usufruire del pasto presso il domicilio dell'assistito o struttura residenziale od ospedaliera.

G - Recesso anticipato del contratto di collaborazione

La durata del rapporto di lavoro è definita nel contratto individuale.

Il Collaboratore e il Committente potranno recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento e senza motivazione, dandone preavviso alla controparte con almeno 20 giorni di calendario, attraverso PEC o mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo noto alla controparte, ovvero con consegna brevi manu con firma di ricevuta.

Qualora una delle Parti receda dal contratto senza rispettare il preavviso di 20 giorni, l'altra Parte avrà diritto a un'indennità a titolo di penale per il mancato preavviso. In particolare, nel caso in cui il Collaboratore non rispetti il termine di preavviso, il Committente potrà trattenere dall'ultimo compenso spettante un importo forfettario di € 80. Analogamente, se il Committente receda senza rispettare il preavviso, il Collaboratore avrà diritto a un'indennità pari al compenso che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non rispettato.

Inoltre, il Committente potrà recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso nei seguenti casi:

- a) *Compartamento lesivo nei confronti del Cliente e/o dell'Assistito anche tramite segnalazioni scritte e/o orali provenienti da familiari e/o congiunti e/o conviventi del Cliente e/o dell'Assistito;*
- uso di violenza fisica o verbale nei confronti del Cliente e/o dell'Assistito, dei familiari o di altri operatori;
- sottrazione o danneggiamento di beni del Cliente e/o dell'Assistito;



- minaccia o intimidazione nei confronti del *Cliente e/o dell'Assistito* o di chiunque sia coinvolto nell'assistenza.

b) Abbandono ingiustificato dell'Assistito durante il servizio

- mancata presenza sul posto di lavoro senza preavviso e senza causa di forza maggiore

- allontanamento volontario prima del termine dell'incarico, lasciando il *Cliente e/o l'Assistito* senza supervisione adeguata

- ritardi sistematici superiori a 30 minuti, che mettano a rischio il benessere del *Cliente e/o dell'Assistito*.

c) Divulgazione, utilizzo o trasmissione non autorizzata di dati aziendali e/o del Cliente e/o Assistito

- divulgazione, utilizzo o trasmissione non autorizzata di informazioni personali, sanitarie o riservate relative al *Cliente e/o all'Assistito*, inclusi ma non limitati a dati anagrafici, condizioni di salute, abitudini di vita, situazione economica e familiare, senza il consenso scritto dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale, in violazione della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (GDPR e normativa nazionale applicabile);

- divulgazione, utilizzo o trasmissione non autorizzata di dati aziendali riservati, inclusi ma non limitati a informazioni finanziarie, strategie operative, dati relativi ai clienti, fornitori o dipendenti, sia durante che dopo la cessazione del rapporto contrattuale, senza il consenso scritto del *Committente*.

d) Comportamento sleale nei confronti del Committente con danno di immagine e/o economico

- promozione di servizi concorrenti mentre si opera per il *Committente*;

- acquisizione diretta del *Cliente e/o dell'Assistito* senza passare attraverso il *Committente*;

- diffusione di informazioni false o diffamatorie riguardanti il *Committente* o l'organizzazione.

e) Inadeguatezza dal punto di vista etico, professionale, morale, fisico o psichico

- gravi carenze igienico-sanitarie nell'esecuzione del servizio;

- manifestazione di dipendenze da sostanze che compromettano la qualità della prestazione;

- episodi documentati di inadempienza contrattuale ripetuta o di negligenza grave;

- condanna anche non definitiva per delitti contro la persona, la pubblica fede e/o il patrimonio;

- perdita dei requisiti professionali (ove necessari alla prosecuzione dell'incarico);

- esposti e/o segnalazioni alle autorità competenti circa violazioni dolose di leggi, di regolamenti che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio al *committente e/o a terzi*;


- il compimento volontario di infrazioni alla legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti e/o di atti contrari alla pubblica decenza;

- l'accertamento di gravi guasti o danni provocati per dolo o negligenza a tutto quanto forma oggetto del patrimonio di beni e/o attrezzature e/o servizi del *committente*;

- accertato o manifesto stato di ebbrezza alcolica durante lo svolgimento della propria attività;

- introduzione di persone non autorizzate nel luogo di svolgimento della prestazione;

- il compimento di comportamenti lesivi della dignità della persona, in ragione della condizione sessuale, politica, etnica, religiosa e di lingua;



- condanna anche non definitiva e/o commissione di reati per comportamenti inerenti all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di collaborazione;
- l'accertamento di gravi infrazioni del collaboratore alle norme di legge in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'accertamento dell'inidoneità fisica e/o psichica sopravvenuta che renda impossibile la prosecuzione dell'incarico verificata anche a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito della sorveglianza sanitaria aziendale prevista dalla vigente normativa.

H- Sospensione temporanea dell'incarico

Il contratto di collaborazione può essere sospeso in casi di determinate condizioni come ad esempio, malattia, maternità, infortunio. La sospensione del contratto non interrompe gli istituti contrattuali legati alla durata del rapporto né quelli previsti dalla legge. Il Collaboratore dovrà consegnare adeguata documentazione al Committente per giustificare il periodo di sospensione al solo fine di permettere e garantire al Committente la corretta prosecuzione dei servizi da svolgere.

I- Forme assicurative e sicurezza sul lavoro

Il Collaboratore beneficia delle tutele previdenziali e assistenziali definite dalle leggi in vigore. Il Committente si renderà obbligato al corretto pagamento delle medesime.

Il Committente è obbligato alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi nell'esercizio dei servizi.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga in sedi della Committente, saranno assolti, in funzione della forma di collaborazione e dei connessi rischi lavorativi, gli obblighi derivanti dalla applicazione della vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza del Collaboratore, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

J- Stabilizzazione occupazionale

Le parti nel comune obiettivo di migliorare la qualità professionale dei collaboratori e di creare le condizioni per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, concordano che i collaboratori che abbiano prestato attività lavorativa in cocco per almeno 18 mesi nella stessa impresa, matureranno il diritto di precedenza per accedere nell'organico della impresa in qualità di lavoratore subordinato con inquadramento minimo al livello B1.

Il diritto di precedenza si concretizza esclusivamente nel caso in cui la società debba sostituire o integrare l'organico di lavoratori subordinati in essere.

L'accesso allo status di lavoratore subordinato dovrà corrispondere alla capacità professionale acquisita dal Collaboratore e, in assenza, la società dovrà agevolare la formazione professionale, nei limiti delle proprie possibilità.

Il diritto di precedenza trova applicazione solo se il Collaboratore abbia acquisito le adeguate competenze richieste dal nuovo inquadramento.

Euf

[Signature]

[Signature]

Il Committente dovrà comunicare al Collaboratore l'eventualità di stabilizzazione. Il Collaboratore potrà segnalare il proprio interesse entro 8 giorni dalla data di avvenuta comunicazione. Trascorsi gli 8 giorni si intende rinunciato il diritto di precedenza.

Allegati: Scheda disponibilità OP.A.F. di messa a disposizione del proprio tempo sia in termini orari che giornalieri che in termini di luoghi di lavoro.

Per UN.I.COOP.

(Unione Italiana Cooperative)

Avv. Lucia Dello Russo

(Presidente Nazionale UN.I.COOP.)



Dott. Francesco D'Ulizia

(Presidente DNS UN.I.COOP.)




Dott.ssa Sarah Chiusano

(DNS UN.I.COOP.)



Dott. Riccardo Russo

(Consulente del Lavoro)



Per

U.G.L. Salute

Dott. Gianluca Giuliano

(Segretario Nazionale)



Valerio Franceschini

(Dirigente Nazionale)



Stefano Tabarelli

(Dirigente Nazionale)

Giuseppe Mesto

(Dirigente Nazionale)



Unione Generale
del Lavoro
Salute